



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

RAFFAELE GAETANO A. FRASCA	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere
PASQUALINA A. P. CONDELLO	Consigliere Rel.
RAFFAELE ROSSI	Consigliere
SALVATORE SAIJA	Consigliere

Oggetto

Responsabilità ex
art. 2051 c.c.

Ud. 26/09/2025 CC
Cron.
R.G.N. 1358/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1358/2022 R.G. proposto da:

██████████ nella qualità di erede di ██████████ (deceduta
il 29/11/2021), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al
ricorso, dall'avv. ██████████, domicilio digitale come per legge

- *ricorrente* -

contro

██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso,
dall'avv. ██████████, domicilio digitale come per legge

- *controricorrente* -

nonché contro

CONDOMINIO ██████████ in ██████████ via ██████████



██████████

- *intimato* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2867/2021, pubblicata in data 21 luglio 2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2025 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello.

Fatti di causa

1. ██████████ nella qualità di erede di ██████████ ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2867/21, pubblicata il 21 luglio 2021, della Corte d'appello di Napoli, che – accogliendo il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 3140/16, del 13 dicembre 2016 – ha rigettato la domanda proposta da ██████████ contro il Condominio ██████████ sito in ██████████ in via ██████████ volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta, avvenuta alle ore 10,30 circa del 21 ottobre 2012.

1.1. Questi i fatti di causa.

██████████ adiva il Tribunale di Torre Annunziata chiedendo la condanna del Condominio al risarcimento dei danni subiti per le lesioni personali riportate a seguito di una caduta avvenuta nell'androne dello stabile a causa della presenza di acqua sul pavimento.

Il Condominio ██████████ resistendo alla domanda, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di ██████████ s.p.a., per essere da questa garantito in virtù di polizza assicurativa.

Costituitasi la società assicuratrice, la quale, oltre a contestare la domanda, in via gradata chiedeva dichiararsi la prevalente o pari responsabilità dell'attrice e comunque, in caso di accoglimento della domanda, l'applicazione dello scoperto del 10%, con il minimo di euro



150,00, previsto dalla polizza, il Tribunale adito, ritenendo fondata la domanda, condannava il Condominio convenuto al risarcimento del danno, quantificato nella somma di euro 28.577,00, oltre interessi legali, e [REDACTED] s.p.a. a tenere indenne il Condominio dal pagamento delle somme dovute all'attrice.

1.2. Siffatta sentenza è stata impugnata da [REDACTED] s.p.a. e la Corte d'appello di Napoli, dichiarata la contumacia di [REDACTED] ha accolto il gravame.

In sintesi, premesso che la condotta incauta della vittima assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, la Corte territoriale ha rilevato che [REDACTED] dell'età di 82 anni ed afflitta da osteoporosi con invalidità al 100 per cento, non aveva fornito adeguata dimostrazione di avere adottato la normale diligenza nel percorrere l'androne del palazzo che ben conosceva, dato che all'epoca dimorava in quell'immobile. Ha pure accertato che "dalla prova testimoniale espletata nel primo grado, non si ricava(va) alcuna certezza della presenza sul pavimento di acqua in quantità tale da determinare la caduta dell'anziana", in quanto la teste [REDACTED] [REDACTED] figlia della danneggiata, aveva riferito "...sul pavimento dell'androne vi erano delle macchioline trasparenti. Mi sembrava acqua", mentre l'altra teste escussa, [REDACTED] si era limitata a dichiarare "...sul pavimento vi era una strisciata, penso provocata dalla signora [REDACTED] Non ho notato altro sul pavimento. Posso riferire, però, che nella strisciata vi era un poco d'acqua"; inoltre, la prova orale risultava incongruente dal momento che la prima teste aveva indicato, nella sua deposizione, che al momento del fatto era presente [REDACTED] [REDACTED] mentre era stato poi indicata come teste altra persona, [REDACTED] Sulla base di tali rilievi, i giudici d'appello hanno reputato



che [REDACTED] nel percorrere l'androne condominiale, fosse caduta per sua esclusiva negligenza o comunque per motivi legati all'età e alla patologia di cui soffriva, tenuto anche conto dei luoghi in cui si era verificato l'evento, ben conosciuti alla danneggiata, e della presenza di poche goccioline d'acqua, ben visibili ed evitabili: in tali condizioni ambientali (normale luminosità naturale dell'androne e piena visibilità delle goccioline d'acqua) era del tutto esigibile, secondo i canoni di ordinaria prudenza e diligenza, che i frequentatori dell'atrio condominiale adottassero ogni cautela per evitare di scivolare; ed hanno poi concluso che la condotta disattenta di [REDACTED] oppure della figlia che l'assisteva nel camminare si atteggiava "come causa esclusiva della sua caduta e delle conseguenti lesioni e viene [veniva] a spezzare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso e la conseguente responsabilità del custode (Condominio [REDACTED])

2. [REDACTED] s.p.a. resiste con controricorso, mentre il Condominio, pur se intimato, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1. cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., perché la Corte d'appello ha dichiarato la contumacia della sig.ra [REDACTED] che si era invece regolarmente costituita nel giudizio di appello, ed ha omesso di pronunciarsi sulle sue domande, eccezioni e deduzioni».

Rappresenta che la Corte di merito, sebbene nella sua ordinanza dell'11 luglio 2017 avesse dato atto della costituzione in giudizio di



ne aveva poi dichiarato in sentenza la contumacia, con conseguente grave pregiudizio al diritto di difesa, dal momento che erano rimaste non esaminate le deduzioni difensive dalla stessa esposte. Evidenzia, al riguardo, che la [REDACTED] aveva precisato che, al momento del sinistro, non esisteva una dichiarazione di invalidità grave al 100% con obbligo di accompagnamento, che era stata riconosciuta dalla Commissione medica solo a causa delle lesioni riportate a seguito della caduta del 21 ottobre 2012, e che non rispondeva al vero che la danneggiata avesse l'età di 82 anni e fosse affetta da osteoporosi; l'esame di tali circostanze avrebbe consentito una esatta ricostruzione della vicenda fattuale, diversa ed opposta rispetto a quella compiuta dalla Corte di merito, la quale, peraltro, aveva fatto riferimento ad una pretesa "contaminazione della prova orale", non avvedendosi che [REDACTED] e [REDACTED] erano la medesima persona fisica.

Addebita altresì alla Corte d'appello di avere erroneamente ritenuto la conoscenza dei luoghi di causa da parte della [REDACTED] sul presupposto che la stessa abitasse presso quel Condominio, circostanza smentita dalle risultanze processuali dalle quali si evinceva, al contrario, che la danneggiata dimorava in via [REDACTED], come dalla stessa dichiarato nell'atto di citazione e come confermato dal certificato storico di residenza, allegato al ricorso per cassazione come documento sub 13).

1.1. Il motivo è inammissibile

1.2. Emerge dall'esame del fascicolo telematico che [REDACTED] in appello si era costituita nel rispetto delle forme e dei termini e che, quindi, è errata la dichiarazione di contumacia contenuta nella premessa della motivazione della sentenza qui impugnata.

1.3. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, l'erronea dichiarazione della contumacia di una parte non determina un vizio della sentenza deducibile in cassazione se non ha determinato in



concreto qualche pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva, né ha inciso sulla decisione (cfr. Cass., sez. L, 08/11/2001, n. 13838; Cass., sez. U, 27/02/2002, n. 2881; Cass., sez. L, 26/01/1995, n. 912; Cass., sez. 1, 07/02/2006, n. 2593; Cass., sez. 6 - 3, 17/11/2015, n. 23519; Cass., sez. L, 27/02/2020, n. 5408).

1.4. Fermo restando tale principio, ritiene il Collegio che occorre, tuttavia, distinguere l'ipotesi in cui la sentenza impugnata afferma che una parte è contumace, mentre in realtà si è costituita, e nel presupposto della contumacia ometta di considerare la posizione della pretesa contumace, da quella in cui all'affermazione faccia contraddittoriamente seguire l'esame della posizione difensiva della parte, pur dichiarata contumace.

Difatti, in questo secondo caso, l'affermazione della contumacia diviene irrilevante ed è, nella sostanza, neutralizzata proprio dall'esame delle deduzioni difensive svolte dalla parte asseritamente contumace.

Nel primo caso, invece, la sentenza d'appello è affetta da un errore revocatorio di fatto, cioè su un fatto processuale, che è quello della mancata costituzione in giudizio contraddetto dalla realtà processuale; pertanto, in questo caso, il rimedio esperibile dalla parte che si duole del mancato esame delle deduzioni difensive svolte e di una conseguente lesione al diritto di difesa, non può che essere la revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., rimedio che, peraltro, la stessa ricorrente evidenzia di avere esperito, anche se il relativo giudizio, come riscontrato dalla Cancelleria di questa Corte, seppure pendente, allo stato non risulta ancora definito.

1.5. Posto ciò, si deve rilevare che, nel caso in esame, l'illustrazione del motivo aggira la questione dell'affermazione della contumacia, che la sentenza impugnata ha espressamente basato sul fatto processuale negativo dell'assenza di costituzione, e fa piuttosto valere la



conseguenza negativa della pretesa contumacia. cioè la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omesso esame della prospettazione difensiva dedotta per resistere all'appello proposto da [REDACTED] s.p.a.

In sostanza, il tenore del motivo evidenzia che l'odierna ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello, per effetto dell'erronea dichiarazione di contumacia, abbia mancato di considerare elementi fattuali di segno contrario a quelli dedotti dalla società assicuratrice, quali la presunta invalidità della danneggiata e la ritenuta conoscenza dei luoghi di causa, ed abbia anche mal valutato le risultanze della prova testimoniale assunta, non avvedendosi che la teste [REDACTED] nel riferire della presenza al momento del sinistro di [REDACTED] non avesse reso una dichiarazione incongruente o non attendibile, dato che "[REDACTED] era il cognome del marito di [REDACTED] la quale aveva confermato di trovarsi sul posto al momento in cui si era verificata la caduta.

In tal modo parte ricorrente pretende di discutere in questa sede di un vizio ai sensi dell'art. 112 c.p.c. soltanto come conseguenza dell'erronea dichiarazione di contumacia. Ma allora è evidente che non può dolersi della conseguenza senza dolersi preliminarmente dell'erroneità della dichiarazione di contumacia e, dunque, senza fare oggetto di censura tale erroneità. Ne segue che la vera sostanza del motivo è quella di censurare proprio l'erronea dichiarazione di contumacia, in quanto determinativa di quella conseguenza.

Senonché, detta erronea dichiarazione di contumacia, effettuata nel presupposto della mancata costituzione della *de cuius*, risulta frutto di un manifesto errore revocatorio ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., perché basata sull'inesistenza di un fatto processuale, la costituzione, che invece si assume esistente in atti. Poiché il preteso omesso esame delle difese della *de cuius* è derivato da detto errore di fatto, risulta



palese che trattandosi di errore consequenziale, esso non ha causato direttamente la decisione, essendo stata essa invece determinata proprio dall'errore di fatto.

Ne discende che, dovendo il motivo intendersi come volto in realtà a lamentare l'errore di fatto, perché è esso che avrebbe causato un tenore della decisione omissivo, palese ne risulta l'inammissibilità.

E, del resto, la parte ricorrente ne è stata implicitamente consapevole, dato che ha asserito avere impugnato ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. la sentenza in esame.

Il principio di diritto che evidenzia l'inammissibilità può esprimersi in questi termini: <<qualora una parte assuma di essere stata erroneamente dichiarata contumace dal giudice di appello, avendo questi dichiarato che non si era costituita, mentre la costituzione vi era stata, e sostenga che non essendo state in conseguenza le sue difese esaminate, si è verificata la violazione dell'art. 112 c.p.c., il motivo di ricorso deve dichiararsi inammissibile perché la sua vera sostanza è quella di dedurre l'errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. circa l'affermazione della mancata costituzione, nonostante che il fatto della costituzione si fosse verificato>>.

2. Con il secondo motivo è dedotta la <<Violazione e falsa applicazione del coordinato disposto di cui agli artt. 2051 e 1227 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la corte d'appello ritenuto sussistente nel caso di specie il cd. fortuito incidentale, motivo di esclusione di ogni responsabilità del Condominio [REDACTED] dovuto alla condotta negligente ed imprudente della [REDACTED] e per aver considerato che la presenza di poche goccioline di acqua sul pavimento costituisse certamente un caso fortuito>>.

Sostiene la ricorrente che la decisione gravata, nel ravvisare il cd. fortuito incidentale dovuto alla condotta tenuta dalla danneggiata, si



sarebbe posta in contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte; una completa ricostruzione dei fatti, alla luce dell'esame delle difese svolte dall'appellata, avrebbe consentito di rilevare che il comportamento della [REDACTED] che godeva di un normale stato di salute, era stato diligente e non aveva avuto incidenza alcuna sull'evento dannoso.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Prendendo le mosse dalla natura oggettiva della responsabilità del custode e dalla distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, questa Corte ha spiegato che «presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia», elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., che devono essere provati dal danneggiato (Cass., sez. 3, 07/09/2023, n. 26142; Cass., sez. 3, 08/07/2024, n. 18518); e che incombe, invece, sul custode «la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita», da intendersi quale «fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla *res*» (così, Cass., n. 26142/2023, cit.).

Tale orientamento ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».



Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, la quale li ha compendiatati statuendo che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode, e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando la colpa del lesore: Cass., sez. 3, 20/07/2023, n. 21675; Cass., sez. 3, 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.

Tanto comporta che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento (così, in motivazione, Cass., n. 26142/2023, cit.; Cass., n. 18518/2024, cit.).

Si è in tal modo confermato che la condotta del danneggiato, «nella motivata valutazione del giudice del merito, può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché



ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa>>, fermo restando, però, che nel <<formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa>>, mentre <<non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile>> (così, Cass., sez. 3, n. 14228 del 2023, cit.), in conformità ai principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20943/2022.

2.3. Va pure rammentato che il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. è rilevabile anche d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (*ex aliis*, Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass. 19/07/2018, n. 19218) e che l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (tra le tante, Cass., sez. 3, 17/01/2020, n. 842; Cass., sez. 3, 17/09/2024, n. 24920; in particolare, tra i soli vizi rilevanti in questa sede va annoverata l'apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti, secondo Cass., sez. 3, 05/07/2017, n. 16502/17).

2.4. In sintesi, qualora sia appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la *res* custodita e l'evento, la responsabilità del custode può essere esclusa dalla prova del "caso fortuito", che può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo, oppure in un comportamento della vittima; se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode, debbono applicarsi i seguenti criteri: a) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto



prevedere ed evitare il danno; b) valutare se il danneggiato ha rispettato il "generale dovere di ragionevole cautela"; c) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza "irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; d) considerare irrilevante, ai fini del giudizio, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile (Cass., sez. 3, 01/08/2025, n. 22242 e giurisprudenza ivi richiamata).

3. Rapportando quanto precede alla vicenda in esame, la sentenza impugnata risulta coerente con i suddetti principi, in quanto la Corte di merito, da un lato, ha escluso il nesso di causalità, rilevando che la prova testimoniale assunta non faceva emergere "con certezza" la prova della presenza sul pavimento di "quantità di acqua tale da determinare la caduta", alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese dalla figlia della danneggiata e da [REDACTED] pure presente al momento della caduta, e, dall'altro, ha espresso un giudizio di fatto sulla rilevanza causale del fatto della danneggiata nel pieno rispetto dei principi giuridici che ne costituiscono il fondamento, osservando che ove la condotta tenuta dalla [REDACTED] mentre percorreva l'androne in pieno giorno in una condizione di "normale luminosità naturale" e di "piena visibilità", fosse stata improntata alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente scorgere le poche goccioline d'acqua presenti e altrettanto agevolmente evitarle senza alcun disagio, così evitando la caduta.

Secondo la ricostruzione operata dalla Corte d'appello, la caduta e le conseguenti lesioni riportate, pertanto, non erano in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ai sensi dell'art. 2051 cod. civ, ma dovevano essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto



della danneggiata, con esclusione di ulteriori fattori causali.

Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni di fatto del giudice d'appello e alla correttezza dei loro presupposti di diritto, il motivo in esame non può essere accolto.

4. In definitiva, il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Infine, per la natura della *causa petendi*, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse generalità ed altri dati identificativi della ricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio del merito dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 26 settembre 2025

IL PRESIDENTE

Raffaele Gaetano Antonio Frasca

